



Prefettura di Messina

Messina, data del protocollo

SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

e, p.c.

SIG. QUESTORE DI MESSINA

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
MESSINA

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI
FINANZA
MESSINA

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante: "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia.

Per aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si riporta, di seguito, il contenuto della circolare n. 557/PAS/U/003568110089.0(1) del 19 marzo scorso, con cui il predetto Dicastero ha fornito indicazioni in ordine alla tematica in oggetto.

1. Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 18 marzo u.s., è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, varato del Governo, da un lato, per potenziare il Servizio sanitario nazionale, le cui strutture sono fortemente impegnate per il contenimento dell'epidemia da "COVID-19", dall'altro per garantire, in questa congiuntura, un adeguato sostegno a famiglie, lavoratori e imprese (cd. decreto-legge "cura Italia").

Si tratta di un "pacchetto" particolarmente ampio di misure, alcune delle quali riguardano, in maniera trasversale, l'intero spettro dell'azione della pubblica amministrazione e dell'economia.

Si iscrive in quest'ultimo filone anche l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, il quale sancisce:

- a) la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti, alla data del 23 febbraio scorso - giorno in cui è stata adottata la dichiarazione del presente stato di emergenza - o successivamente ad essa;
- b) la proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v ..

La disposizione è destinata a dispiegare i suoi effetti anche con riguardo al "comparto" delle autorizzazioni di polizia.



Prefettura di Messina

2. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività economiche ed umane sottoposte al regime di polizia.

Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 9, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 aveva già sospeso fino al 2 aprile p.v. i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio delle licenze di polizia rilasciate dal Ministero dell'Interno e dalle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nei settori di specifica competenza.

La disposizione, inoltre, aveva anche previsto una moratoria della decorrenza dei termini procedurali riguardanti i titoli di soggiorno, nonché di quelli stabiliti per la presentazione delle istanze di rinnovo di tali termini.

L'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 viene a ridisciplinare l'intera materia delle misure sospensive, sulla base di principi diversi e di più ampia portata, in quanto si rivolge indistintamente all'intero complesso della pubblica amministrazione e riguarda tutte le diversificate tipologie dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli afferenti all'esecuzione dei provvedimenti finali.

La norma, pertanto, reca una nuova regolamentazione della materia che, quindi, viene a superare e sostituire la disciplina del ricordato art. 9, comma 1, del D.L. n. 9/2020, sancendone, in tal modo, l'abrogazione tacita.

Su questa base, si deve ritenere che il ripetuto art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 dispieghi i suoi effetti con riguardo a tutti i procedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, siano essi di pertinenza delle Autorità centrali, provinciali e locali di p.s., ovvero trasferiti alla competenza dei Comuni e di altre Autonomie territoriali in base agli interventi legislativi di decentramento di funzioni succedutisi nel tempo, che trovano la propria principale fonte di riferimento nell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e negli articoli dal 161 al 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Scendendo più in dettaglio, va innanzitutto sottolineato come la "nuova moratoria" riguardi, innanzitutto, l'intero spettro dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa.

Ciò implica che, nel sistema governato dalla legislazione di pubblica sicurezza, la sospensione si applica innanzitutto alle fattispecie concernenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia, espressione da intendersi nella formula ampia stabilita dall'art. 14 TULPS.

Ricadono, peraltro, nel novero delle "autorizzazioni di polizia" anche le autorizzazioni e abilitazioni, pure di natura tecnica, concesse sulla base di norme *extravagantes* rispetto al T.U. delle Leggi di P.S., ma che si pongono come complementari ad esso, in quanto poste a presidio del medesimo interesse giuridico alla tutela della sicurezza pubblica.

La moratoria stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 si applica, inoltre, ai termini stabiliti per la formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso il cd. "silenzio significativo" (si veda in tal senso il terzo periodo della disposizione).

Per effetto di tale disposizione, sono dunque sospesi, nel sistema governato dalla legislazione di pubblica sicurezza, le fattispecie sottoposte ai regimi amministrativi:

- a) della SCIA di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si pensi, ad esempio, alle attività delle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi balneari che sono ricondotti al regime della SCIA ai sensi delle voci n. 75 e n. 76 della Tabella A acclusa al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);
- b) del silenzio-assenso



Prefettura di Messina

c) del silenzio-rigetto.

Come si è detto, la moratoria stabilita dal ripetuto art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 si applica ad una gamma di termini amministrativi che ricomprende sostanzialmente tutte le possibili tipologie.

Conseguentemente, in relazione alle fattispecie procedurali toccate dalla novella, la sospensione viene a riguardare non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (termini finali), ma anche una serie di scansioni temporali di altra natura.

Ricadono in questo contesto anche i termini assegnati all'interessato per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Quanto agli effetti della moratoria stabilita dall'art. 103, comma 1, si precisa che essa determina il congelamento dei termini fino al 15 aprile p.v. .

Conseguentemente, i tempi dell'azione amministrativa dovranno essere rideterminati in relazione a ciascun procedimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio u.s., occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di inizio del procedimento fino allo stesso 23 febbraio u.s.. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile p.v.;
- b) se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso dal 23 febbraio al 15 aprile, il termine comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile.

3. Indicazioni applicative da osservarsi nel periodo della sospensione.

In questo contesto, va richiamata l'attenzione sul secondo periodo dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La norma prevede che, anche in questo periodo di sospensione, le pubbliche Amministrazioni adottino le misure volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, segnalando, inoltre, la necessità di accordare una priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati.

Si annota che, ad ogni buon conto, non rivestono, di norma, carattere di urgenza le istanze di rinnovo di titoli di polizia, atteso che - come si dirà nel successivo paragrafo 4 - la durata delle autorizzazioni in discorso è stata prorogata al 15 giugno p.v., dall'art. 103, comma 2, dello stesso D.L. n.18/2020.

4. Proroga della durata delle autorizzazioni di polizia.

Come si è anticipato, l'art. 103 del D.L. 18/2020 realizza, al comma 2, un'ulteriore manovra volta a prorogare fino al 15 giugno p.v. la validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.

Atteso il tenore generale che la caratterizza, la disposizione trova applicazione anche al campo dei provvedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, a cominciare, naturalmente, dalle licenze di polizia individuate nel senso ampio stabilito dall'art. 14 TULPS del quale si è già detto supra.



Prefettura di Messina

Sempre nell'intento di agevolare l'applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 nello specifico settore delle attività sottoposte al regime di polizia, preme ricordare come il suo ambito di applicazione riguardi anche:

- a) le "abilitazioni";
- b) i "certificati" e gli altri "attestati", categoria che comprende anche i certificati prodotti all'amministrazione per il rilascio delle licenze di polizia;
- c) "permessi".

Non rientrano, invece, nell'alveo di applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 i provvedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli che determinano la sospensione delle autorizzazioni di polizia a mente dell'art. 10 o dell'art. 100 TULPS.

Tali misure, pertanto, produrranno i propri effetti, ancorché il periodo di loro efficacia coincida con quello nel quale vige il divieto di esercizio dell'attività imposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 ovvero da altri provvedimenti adottati sulla base degli artt. 1 e 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Delineato in tal modo l'ambito di applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n.18/2020, occorre ancora osservare che esso si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell'intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v..

In tal modo viene retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione venutasi a creare a causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione del "COVID-19".

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. di voler impartire le opportune indicazioni ai dipendenti uffici al fine di garantire la completa attuazione degli indirizzi sopra riportati, assicurando anche un'equilibrata gestione dell'attività amministrativa in un'ottica che tenga conto anche delle esigenze cui occorrerà fare fronte una volta cessato l'attuale stato di emergenza.

Il PREFETTO
(Librizzi)

ag